

In caso di diffusione o di riproduzione del presente provvedimento per finalità di informazione giuridica, omettere le generalità e gli altri dati identificativi indicati nell'allegato provvedimento, a norma dell'art. 52 del D.L.vo n. 198 del 2003.

IL CANCELLIERE



20487 - 26

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da

EMANUELE DI SALVO

- Presidente -

Sent. n. sez. 351/2026

DANIELA CALAFIORE

CC - 13/03/2026

DONATO D'AURIA

R.G.N. 1806/2026

MARIA TERESA ARENA

- Relatrice -

MARIA EUGENIA OGGERO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Ministero dell'Economia e delle Finanze

nei confronti di

[REDACTED]

avverso l'ordinanza del 19/03/2025 della Corte di appello di Potenza.

Udita la relazione svolta dalla Consigliera Maria Teresa Arena;

lette le conclusioni del P.G., in persona della Sostituta Procuratrice generale Francesca Costantini che ha chiesto il rigetto del ricorso;

letta la memoria depositata dall'avv. [REDACTED] nell'interesse della [REDACTED]

con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Potenza ha accolto la domanda di riparazione per la detenzione patita dal 27 febbraio 2021 al 4 giugno 2022 in carcere e di seguito agli arresti domiciliari da [REDACTED] e dichiarato il diritto della stessa di ricevere, a titolo di equo indennizzo per la custodia domiciliare subita e per il danno all'immagine, la somma di euro 58.954,80 oltre interessi sino al soddisfo nonché al rimborso delle spese di assistenza legale.

2. La [REDACTED] era stata sottoposta a misura cautelare, in uno al compagno, in quanto ritenuta gravemente indiziata del reato di cui all'art. 572, commi 1 e 2 cod. pen. per avere sottoposto i figli a maltrattamenti consistiti in reiterate percosse,

anche per motivi banali, costringendoli a rimanere svegli durante la notte, in piedi, rinchiudendoli in una stanza, senza cibo. Con la sentenza emessa in data 17 luglio 2023 il Tribunale di Potenza ha assolto la [REDACTED] e il compagno dal reato loro ascritto perché il fatto non sussiste.

3. Avverso l'ordinanza suddetta è stato proposto ricorso nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze affidato a un unico motivo con cui deduce il vizio di motivazione in merito all'assenza delle cause ostative di cui all'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. In tesi difensiva la Corte di appello ha accolto la richiesta di indennizzo sulla scorta delle sole dichiarazioni testimoniali apprezzate nel corso del giudizio di primo grado, senza valutare tutti gli elementi probatori disponibili al fine di stabilire, con valutazione *ex ante* e secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito, non se la condotta integrasse estremi di reato ma, piuttosto, se fosse stata il presupposto che aveva ingenerato, pur in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale.

Il giudice della riparazione, inoltre, obliterando quanto dedotto con apposita memoria dall'Avvocatura dello Stato e valorizzando solo la sentenza di assoluzione non ha compiutamente valutato che la denuncia proveniva dai familiari degli imputati, che quantomeno sul piano della condotta extraprocessuale veniva in rilievo la condotta della [REDACTED] non propriamente rispondente al tipo di condotta attesa da una madre. Invero, era stato evidenziato l'uso di mezzi di correzione e che la donna nel corso dell'interrogatorio di garanzia aveva ammesso di fare uso di sostanze stupefacenti insieme al compagno alla presenza dei bambini. Né si è tenuto conto del decreto del Tribunale per i minorenni del 26 maggio 2021 da cui erano emerse condizioni di vita familiari e sociali gravemente precarie, sì da dichiarare l'inidoneità della nonna materna all'affidamento dei minori, per avere riscontrato, nel periodo in cui la [REDACTED] e i minori dimoravano presso l'abitazione di costei, pessime condizioni igieniche e sociali. Analogamente la Corte di appello non ha motivato in relazione alla circostanza che in occasione dell'intervento delle forze dell'ordine, i militari constatavano la presenza di ecchimosi e arrossamenti sul volto dei minori.

4. Le parti hanno concluso per iscritto, come in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. In via generale, non pare superfluo ribadire che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso



a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (cfr. sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Rv. 259082).

Pertanto, in sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo alla insorgenza del diritto azionato ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare, pur nell'errore dell'autorità procedente, quel grave quadro indiziante un suo coinvolgimento negli illeciti oggetto d'indagine.

Agli stessi fini il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purchè la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (cfr. Sez. 4, n. 58001 del 24/11/2017, Rv. 271580; n.7225 del 12/12/2023, Rv.285828, Sez. 4 n. 19180 del 18/2/2016, Rv. 266808) e apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, e incensurabile in sede di legittimità (cfr. sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, Hosni Hachemi Ben Hassen, Rv. 276458).

3. Nel caso in esame il giudice della riparazione, dopo avere passato in rassegna i principi giurisprudenziali *in subiecta materia*, ha escluso, peraltro del tutto obliterando, senza motivare, gli argomenti dedotti dall'Avvocatura dello Stato nella memoria depositata agli atti, in capo alla [REDACTED] un comportamento che abbia in qualche modo contribuito a configurare un grave quadro indiziario a suo carico e non ha individuato condotte a lei riferibili rivelanti il dolo o la colpa grave nel dare causa o concorso a dare causa all'applicazione della misura.

Il giudice della riparazione, confrontandosi solo con la sentenza di assoluzione, si è sottratto all'accertamento dell'esistenza del requisito negativo del non avere, l'istante, dato o concorso a dare causa alla detenzione con dolo o colpa grave e ⁴² ~~se~~ ²⁶²⁴⁷⁰ ~~sussistente~~, se il suo comportamento abbia avuto o meno incidenza causale sull'evento della carcerazione preventiva, in quanto valutato come uno degli elementi fondanti i gravi indizi di colpevolezza che ebbero a giustificare il provvedimento restrittivo della libertà.

Ha, così, riportato ampi stralci della sentenza di assoluzione ripercorrendoli in

chiave assolutoria, senza prendere in esame e valutare, nell'autonomia di giudizio che gli era propria:

- a) la circostanza che le denunce provenivano dai familiari dei due genitori;
- b) l'intervento dei militari dell'Arma, su segnalazione di familiari i quali constatavano la presenza sul volto di uno dei due bambini di un arrossamento, confermato poi dal compagno della ricorrente che ammetteva di avere dato uno schiaffo al bambino;
- c) la circostanza che la stessa ricorrente aveva ammesso di fare uso di sostanze stupefacenti insieme al compagno alla presenza dei figli;
- d) il decreto del Tribunale per i minorenni del 26 maggio 2021 da cui erano emerse le condizioni di vita familiari e sociali in cui i bambini venivano tenuti in occasione della permanenza della ricorrente, insieme ai figli, presso l'abitazione della madre, dal che discendeva la dichiarata inidoneità della nonna a ricevere l'affidamento dei minori.

6. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata, con rinvio alla Corte territoriale per un nuovo esame che tenga conto dei principi di diritto sopra richiamati, cui ^{c.4}demanda^{r.A} altresì la regolamentazione delle spese tra le parti per questo giudizio di legittimità.

7. Deve essere ordinato l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi dei soggetti coinvolti nel giudizio trattandosi di statuizione imposta dalla legge

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Potenza, cui ^{c.4}demanda^{r.A} altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità.

Deciso il 13 marzo 2026

La Consigliera est.
Maria Teresa Arena

Il Presidente
Emanuele Di Salvo

IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi: 04/06/2026
Il Cancelliere Giudiziario
Dr. Gianfranco Catenazzo